

## Edizione di venerdì 18 ottobre 2013

### ADEMPIMENTI

[Anche gli acquisti da San Marino vanno nella comunicazione polivalente](#)

di Luca Mambrin

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Assonime commenta i decreti estivi](#)

di Giovanni Valcarenghi

### LAVORO E PREVIDENZA

[Contratto a termine: dal D.L. Lavoro impulsi positivi alla contrattazione](#)

di Luca Vannoni

### DIRITTO SOCIETARIO

[S.R.L. semplificate: difficoltà di costituzione in attesa del D.M. Giustizia](#)

di Massimo Conigliaro

### ACCERTAMENTO

[Ravvedimenti "insufficienti" senza pace](#)

di Sergio Pellegrino

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Le bollicine dei Cimbri](#)

di Chicco Rossi

## ADEMPIMENTI

---

### **Anche gli acquisti da San Marino vanno nella comunicazione polivalente**

di Luca Mambrin

Fra i dati da segnalare nell'ambito della c.d. **comunicazione polivalente** vi sono anche gli **acquisti di beni effettuati da operatori di San Marino**.

Come è noto, vi sono due diverse procedure alternative a disposizione degli operatori italiani, previste dal **D.M. 24/12/1993**:

- procedura **con addebito dell'Iva** da parte del cedente sanmarinese;
- procedura **senza addebito dell'Iva** da parte del cedente sanmarinese.

#### **Procedura con addebito di Iva**

In questo caso **il cedente sammarinese emette la fattura in 4 copie**, con l'indicazione del proprio numero di identificazione fiscale e del numero di IVA del cessionario italiano. Provvede poi ad indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto della compravendita, indicando separatamente **l'ammontare dell'Iva** da egli stesso dovuta. Il cedente sammarinese presenta poi al proprio ufficio tributario la fattura accompagnata da un elenco riepilogativo in quattro esemplari e consegna allo stesso ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante sull'elenco di presentazione; deve infine trasmettere la fattura originale restituita dall'ufficio tributario al cessionario italiano. L'ufficio tributario sammarinese deve timbrare le fatture e provvedere a trasmettere all'ufficio iva di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento, tre esemplari delle stesse e a versare l'imposta.

**Il cessionario italiano registrerà le fatture originali a norma dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972 e detrarrà l'IVA, nei limiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 19 del D.P.R. 633/1972.**

#### **Procedura senza addebito di Iva**

In questa seconda ipotesi **il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari, senza evidenziare l'Iva dovuta**, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e il numero di partita Iva del cessionario italiano, oltre che la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall'Ufficio

Tributario di San Marino.

Il cessionario italiano deve integrare con l'Iva la fattura vidimata dall'Ufficio Tributario sammarinese, da registrarsi poi nel registro degli acquisti, ed emettere autofattura in base al comma 2 dell'articolo 17 D.P.R. 633/1972, da registrarsi poi nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

**L'operatore italiano deve infine dare comunicazione dell'avvenuta annotazione della fattura nei registri Iva vendite e acquisti all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, indicando il numero progressivo annuale di tali registrazioni.**

Come stabilito dal **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 94908 del 02/08/2013**, in relazione all'assolvimento **dell'ultimo adempimento evidenziato** dovrà essere utilizzato il nuovo modello denominato "**Modello di comunicazione polivalente**".

L'obbligo scatterà per le operazioni **effettuate a decorrere dall'1.1.2014**, mentre l'utilizzo del modello è soltanto **facoltativo** per la comunicazione delle operazioni **annotate a partire dall'1.10.2013 sino a quelle effettuate al 31.12.2013**: pertanto per le operazioni riferite all'**ultimo trimestre del 2013** il contribuente potrà scegliere se proseguire con la comunicazione cartacea oppure utilizzare il nuovo modello.

La comunicazione attraverso il modello polivalente deve essere inviata **telematicamente** all'Agenzia delle entrate entro l'**ultimo giorno del mese successivo** a quello di annotazione della fattura.

Nell'ambito del modello deve **essere compilato il quadro SE**, riservato, oltre che per la comunicazione di acquisti di servizi da soggetti non residenti, alla comunicazione di cui all'art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 **relativa proprio alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi**.

**Le istruzioni precisano che dovranno essere riportati i dati anagrafici dell'operatore di San Marino (distinguendo se persone fisiche o meno, e nel caso di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza); è obbligatoria l'indicazione del codice identificativo IVA dell'operatore sammarinese, oltre che l'indicazione del codice stato estero "037" che identifica la Repubblica di San Marino.**

Per quanto riguarda i dati contabili dell'operazione dovranno essere riportati:

- la data di emissione del documento/fattura;
- la data di registrazione della fattura;
- il numero della fattura;

– l'imponibile/Importo;

– l'imposta.

Le istruzioni precisano che:

- il campo “**Data di registrazione**” è obbligatorio a differenza del campo “**Numero fattura**”;
- i campi “**Imponibile/Importo**” e “**Imposta**” possono essere maggiori o uguali a zero (ma almeno uno dei due deve essere maggiore di zero);
- l'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Assonime commenta i decreti estivi**

di Giovanni Valcarenghi

Assonime, con la **circolare 32 di ieri**, commenta in 39 pagine i numerosi **decreti** che si sono succeduti nella pausa estiva, fornendo una interpretazione generale delle varie tematiche che assume, ad onore del vero, più la funzione di **rassegna riepilogativa** di sistematizzazione, che non funzione di vero e proprio approfondimento.

Il documento analizza, dapprima, il contenuto del [\*\*Decreto legge n.63 del 4 giugno 2013\*\*](#) sugli eco-bonus, che ha inteso favorire il **rilancio del settore dell'edilizia** estendendo l'ambito applicativo delle detrazioni per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e per le spese di ristrutturazione edilizia. Inoltre, viene richiamata la novità relativa al **bonus arredi ed elettrodomestici**, introdotta al fine di supportare le imprese del settore, creando un benefico effetto volano con il comparto edilizia. I provvedimenti sono analizzati anche tenendo conto del contenuto della [\*\*circolare 29/E/2013\*\*](#), emanata in materia dalla Agenzia delle entrate. Al fine di finanziare tali interventi, si sono introdotte **due misure**, operative dal prossimo 2014: è stato **modificato il regime IVA** applicabile ai beni ceduti in unica confezione assieme a quotidiani, periodici e libri, e la disciplina sulle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, riducendo la portata delle disposizioni agevolative precedentemente previste.

In secondo luogo, viene passato in rassegna il [\*\*decreto legge n.69 del 21 giugno 2013\*\*](#), il c.d. **"Decreto del fare"** che, almeno in teoria, rappresenta l'intervento più corposo e sistematico tra quelli in commento. Si richiamano le **modifiche alla disciplina della responsabilità solidale** posta a carico dei **soggetti IVA**, committenti e appaltatori, con riguardo al versamento delle sole ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e non più anche dell'IVA dovuta, nonché l'**ampliamento dell'ambito applicativo della c.d. Robin Hood Tax**. Al fine di agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, il decreto è intervenuto anche sulle **procedure di riscossione delle entrate tributarie**:

- estendendo la **rateizzabilità** delle somme iscritte a ruolo,
- introducendo il **divieto** per l'agente della riscossione di procedere all'**esproprio** della c.d. prima casa
- e inibendo il c.d. **fermo amministrativo** per i beni mobili registrati che rappresentano **beni strumentali** per l'attività di impresa o professionale.

Sono svolti dei cenni anche alle modifiche che hanno interessato il settore della **nautica da**

**diponto** e quello del **tax credit** per il settore cinematografico.

L'analisi prosegue esplorando il [decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013](#), il c.d. “**Decreto lavoro**”, che ha **ampliato l'ambito temporale del credito d'imposta** per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno e le **agevolazioni fiscali** previste per i soggetti che intendono investire in *start-up* innovative. Lo stesso provvedimento contiene anche le **modifiche alla misura degli acconti di imposta dovuti per l'anno 2013**, somme da versarsi il prossimo mese di novembre.

Anche l'**IMU** è oggetto di analisi, evocando le modifiche introdotte con il [decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013](#), che si estendono anche al comparto della **cedolare secca** ed alle modifiche delle regole di **detrazione per i premi di assicurazione** sulla vita e sugli infortuni permanenti.

Nell'analisi svolta dalla Associazione, infine, non manca un riferimento alle modifiche relative al comparto della **imposta di registro**, contenute nel [decreto 104/2013](#), sia pure se operative a decorrere dal prossimo anno 2014. Qui si mescolano **peggioramenti e miglioramenti** rispetto alla disciplina attualmente vigente, con **possibili variazioni in corsa** che potrebbero derivare, oltre che dalla conversione del decreto, anche dalla prossima legge di stabilità.

## LAVORO E PREVIDENZA

### **Contratto a termine: dal D.L. Lavoro impulsi positivi alla contrattazione**

di Luca Vannoni

Nella fase attuale dell'economia italiana, caratterizzata da una forte instabilità del sistema manifatturiero e dove i tentativi di riqualificazione industriale si incrociano con lo sviluppo di nuove attività di servizi, il **contratto "a tempo determinato"** rappresenta sempre più **uno strumento utile per calibrare la forza lavoro alle reali esigenze aziendali**, così da consentire un maggior controllo del costo del lavoro, voce quanto mai fondamentale nella competitività sui mercati.

Le necessità del sistema imprenditoriale, tuttavia, si sono scontrate nell'ultimo decennio con un **quadro normativo caratterizzato da continue riforme (spesso in contraddizione tra loro)** e limitazioni abnormi rispetto alle legittime garanzie a tutela dei lavoratori: basti pensare a quanto disposto dalla cd. **"Riforma Fornero"** (L. n. 92/2012) in materia di **stacchi** tra una serie di contratti a termine conclusi dalle stesse parti, estesi a **60 e 90 giorni in via ordinaria**: come se fosse possibile, ostacolando le assunzioni a termine, stimolare l'occupazione a tempo indeterminato, quando è ovvio, viceversa, che la **stabilità della forza lavoro** è legata alla **stabilità dell'attività produttiva**.

Non meno problematiche sono state le **riforme** che intendevano perseguire una politica di **liberalizzazione**, e qui ci si riferisce al D.Lgs. n.368/2001, dove il **sistema di causali previgente**, tassativamente tipizzato, è stato sostituito con le **quattro clausole aperte** rappresentate dalle ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, la cui interpretazione e specificazione ha creato un acceso contenzioso, con esiti spesso negativi per le aziende.

È in tale contesto che deve essere letta l'ultima riforma sul contratto a termine operata dal D.L. n. 76/2013, meglio noto come **"Decreto Lavoro"** il cui giudizio, almeno sulla materia che qui ci interessa, è **sicuramente positivo**, considerando che **si è cercato**:

- da una parte, di **ampliare le possibilità di utilizzo** del contratto a termine senza la specificazione della causale, il c.d. **"contratto acausale"** (possibilità prevista in caso di primo rapporto di lavoro subordinato tra le parti), permettendo che intervenisse la contrattazione collettiva;
- dall'altra, di **abbattere le inutili limitazioni** sopra indicate, portando gli stacchi tra

contratti a 10 e 20 giorni, sempre con la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva e parallelamente eliminando gli altrettanto inutili adempimenti amministrativi introdotti dalla Riforma Fornero, come la comunicazione al Centro per l'Impiego della prosecuzione dell'attività.

Focalizzando l'attenzione sul **nuovo ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva** (anche a livello aziendale) le prime testimonianze applicative dimostrano la positività della riforma: il recente **accordo concluso per il settore alimentare** dal Federalimentari e CGIL, CISL e UIL **in data 10 ottobre 2013** ha incrementato notevolmente le possibilità di utilizzo del **contratto senza causale, legittimo** anche nel **secondo rapporto a tempo determinato** con il medesimo datore di lavoro, purché:

- di **durata non superiore a dodici mesi** e comunque
- **non superiore alla durata del primo contratto** se riferito alle stesse mansioni.

In tali situazioni, è escluso l'obbligo di rispettare uno stacco tra un contratto e l'altro.

In materia di **stacchi**, inoltre, il **limite ordinario è stato ridotto 5 e 10 giorni**, a seconda della durata del rapporto (fino a sei mesi o superiore) e del tutto **cancellato** in caso di **assunzioni per ragioni sostitutive**.

Al di là dell'importanza per il settore alimentare, **l'accordo rappresenta un punto di riferimento per la generalità delle imprese** in quanto, come anticipato, il potere di intervento della contrattazione è rivolto anche al livello aziendale, dove relazioni sindacali non ideologiche, da entrambe le parti, possono generare un taglio su misura della regolamentazione dei contratti di lavoro, con tutti i benefici che ne discendono.

## DIRITTO SOCIETARIO

### **S.R.L. semplificate: difficoltà di costituzione in attesa del D.M. Giustizia**

di Massimo Conigliaro

Basterebbe **l'emanazione** da parte del Ministero della Giustizia del **nuovo modello standard** e non ci sarebbero più troppe discussioni: come noto, in questi mesi è **difficile trovare un notaio** disposto a rogare l'atto pubblico per la **costituzione di una SRL Semplificata**.

La legge è chiara: dal **29 agosto 2012**, in seguito all'entrata in vigore del D.M. Giustizia 23.6.2012, n. 138 (in G.U. 14.8.2012, n.189) che ne ha pubblicato l'atto costitutivo *standard*, è possibile costituire una **S.R.L. semplificata** (S.R.L.S.).

Il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012) sancisce che “*l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico*”. Il problema è che, **successivamente a tale Decreto**, sono state **modificate** alcune “regole del gioco” senza tuttavia che sia stato adeguato il **modello standard**.

Una delle **caratteristiche** principali della S.R.L.S. è, infatti, di esser **priva di statuto**: inoltre, **l'atto costitutivo** – redatto da un notaio con atto pubblico – deve coincidere con **quello previsto dal D.M. Giustizia**.

L'articolo 2463-bis del C.c., nella versione novellata, prevede che la società a responsabilità limitata semplificata possa essere costituita con contratto o atto unilaterale **esclusivamente da persone fisiche**: la prima condizione esclude pertanto che tra i soci possano esservi altre società o enti.

Inoltre, l'atto costitutivo deve **indicare**:

- **cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza** di ciascun socio;
- **denominazione sociale**, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata ed il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- **l'ammontare del capitale sociale**, pari ad almeno **€ 1** ed inferiore all'importo di **€ 10.000**, sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione. Il

- conferimento deve essere effettuato in denaro e versato all'organo amministrativo;
- **l'attività** che costituisce l'oggetto sociale;
  - la **quota di partecipazione** di ciascun socio;
  - le **norme** relative al **funzionamento della società**, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
  - le **persone** cui è affidata **l'amministrazione** e l'eventuale **soggetto** incaricato di effettuare la **revisione legale** dei conti;
  - **luogo e data** di sottoscrizione;
  - gli **amministratori**.

Rispetto alla formulazione precedente, **sono stati eliminati**:

- il limite di **età di 35 anni** e
- la previsione che gli **amministratori** dovessero essere **anche soci**.

Il **modello standard**, come già rilevato, è stato pubblicato con il **D.M. 23.6.2012, n. 138** e tutti sono concordi nel ritenere che da quel momento è possibile costituire le S.R.L.S.: tuttavia, dato che successivamente **le norme** (che incidono anche sull'atto costitutivo) sono state riviste, ora si dibatte se sia possibile **modificare l'atto standard** con il mero **recepimento** di dette variazioni.

Secondo **parte della dottrina**, la disposizione **permette alle parti di integrare o derogare** alle clausole uniformemente previste dalla normativa; **altri** sostengono che la specifica funzione assolta dalla S.R.L. semplificata, ossia quella di favorire l'avvio di nuove iniziative abbattendo i costi di costituzione, dovrebbe portare ad **escludere qualsiasi variabilità del testo ministeriale**.

Ne deriva che:

- non solo **non potrebbe costituirsi una S.R.L. semplificata** con un **atto non conforme** al modello ma anche che,
- in caso di **introduzione di modifiche statutarie, il modello standard prevarrebbe** sulle stesse, con conseguente nullità di tutte le clausole difformi dal testo governativo.

**Assonime**, con la C.M. 30.10.2013, n. 29, si è schierata per la **derogabilità del modello standard**: la **costituzione per atto pubblico**, prevista dalle modifiche della disciplina normativa introdotte in sede di conversione del D.L. n. 1/2012, **ha fatto venir meno** le esigenze di garanzia che giustificavano **"l'immodificabilità dell'atto standard"**, ammettendo per contro **variazioni del modello tipizzato**, introducendo ulteriori previsioni. Una diversa soluzione **"...snaturerebbe completamente le caratteristiche e le funzioni proprie del tipo sociale a responsabilità limitata che si caratterizza per una sostanziale apertura alla pluralità di varianti organizzative"**.

La **diatriba sembrava risolta con il parere** reso dal Ministero della Giustizia (Nota 10.12.2012, n. 43644) che aveva chiarito le **ragioni** per le quali è possibile derogare all'atto costitutivo **standard**. Tuttavia, in sede di conversione del Decreto Lavoro, è stato introdotto uno specifico

**comma nell'art. 2463-bis del C.c.**, il quale ha stabilito che le *"clausole del modello standard sono inderogabili"*: tale previsione normativa impone l'**immediata adozione del nuovo modello standard di atto costitutivo**, in linea con le modifiche normative di recente introdotte.

Intanto l'Italia appare a "macchia di leopardo", con alcune **zone nelle quali i notai** – che, lo ricordiamo, per tali atti non percepiscono onorari – **si alternano nella disponibilità a redigere tali atti**, una settimana ciascuno (un po' come le farmacie di turno!), il tutto **in attesa del nuovo modello standard** o – circostanza da valutare – di una **norma** che consenta la **costituzione** delle S.R.L. semplificate con una semplice **scrittura privata autenticata e registrata** ...con buona pace di tante polemiche!

## ACCERTAMENTO

---

### **Ravvedimenti “insufficienti” senza pace**

di Sergio Pellegrino

Con l'emanazione della [circolare n. 27/E dello scorso 2 agosto](#) speravamo che il problema dell'**efficacia dei ravvedimenti in presenza di versamenti carenti** fosse definitivamente superato.

Il problema è ben conosciuto (e decisamente “angoscianto”) per quei Colleghi che hanno sperimentato almeno una volta nella loro esperienza professionale la contestazione circa la **validità del ravvedimento operoso** effettuato con un versamento insufficiente dell'importo dovuto a titolo di imposte, interessi moratori e sanzioni, anche se la differenza constava magari **in pochi euro**.

L'**azione degli Uffici** è stata improntata al **principio**, non proprio “razionale” né “proporzionale”, di ritenere che il **mancato versamento integrale** delle sanzioni e degli interessi relativi all'imposta ravveduta **inficiava alla radice il ravvedimento stesso**: la conseguenza era quella di richiedere al malcapitato contribuente il versamento della sanzione “piena” sulla violazione “non sanata” scomputando gli importi versati in relazione al ravvedimento non perfezionatosi correttamente.

La Cassazione in diverse pronunce, da ultima la [sentenza n. 14.298 dell'8 agosto 2012](#), ha avallato questo *modus operandi*, ritenendo nullo il ravvedimento operoso effettuato con un versamento non integrale dell'importo dovuto a titolo di interessi, non potendo nel caso di specie invocare il contribuente la possibilità di emendare l'errore *“alla luce del principio di leale collaborazione fra fisco e contribuente”* e del *“principio di buona fede”*.

Già con la [risoluzione n. 67/E del 2011](#), l'Agenzia aveva ammesso la valenza del cosiddetto **ravvedimento parziale**: il documento di prassi aveva infatti sancito il principio in base al quale il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato **anche solo parzialmente**, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento.

Con la **circolare n. 27/E/2013** si fa un ulteriore passo in avanti, affrontando il caso nel quale il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura **inferiore al dovuto** e le sanzioni e/o gli interessi **non siano commisurati all'imposta versata** a titolo di ravvedimento. Il ravvedimento è **“salvo”**, nel senso che si ritiene perfezionato con riferimento alla **quota parte** dell'imposta proporzionata

all'**ammontare complessivamente corrisposto** a vario titolo.

L'unica **condizione** posta dal documento di prassi è che il contribuente abbia dimostrato "concretamente" la **volontà** di effettuare il ravvedimento, indicando nel modello F24 predisposto a tal fine il **codice tributo della sanzione** (anche se magari non computando correttamente l'importo dovuto a tale titolo). Soltanto sulla **differenza non sanata** gli Uffici possono quindi andare ad irrogare la sanzione in misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati.

Tutto bene quindi? A livello teorico sì, ma **non nella prassi degli Uffici**, che sembrano non aver recepito il nuovo indirizzo nonostante la circolare fosse stata chiara sul punto, intimando loro di "*abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati*".

Nella **sede di Milano del Master Breve** un Collega ci ha proposto il caso di un suo cliente, che si trova a dover affrontare oggi la richiesta di **versamento delle sanzioni piene** a fronte di un **ravvedimento non perfezionatosi** per un versamento di interessi carente per la **somma di ... 8,99 euro**.

Il 31 gennaio 2012 il contribuente aveva ravveduto l'omesso versamento dell'acconto IVA (non versato il 27 dicembre 2011), corrispondendo l'**ammontare non corretto di interessi** perché non si era tenuto conto del cambiamento della misura del tasso dell'interesse legale (passato dall'1,5% al 2,5% a far data dal 1° gennaio 2012).

L'Amministrazione ha richiesto il pagamento della **sanzione del 30%**, riducibile ad 1/3 per il pagamento entro 30 giorni, computandolo sull'**intero ammontare** originariamente dovuto, non **ritenendo non perfezionato il ravvedimento per i (quasi) 9 euro di interessi mancanti**.

Di fronte alle osservazioni del consulente, l'Agenzia ha risposto in data 9 ottobre affermando che "*Il ravvedimento dei versamenti tardivi non risulta perfezionato per carenza degli interessi versati, tuttavia è possibile scomputare le sanzioni e gli interessi versati in sede di ravvedimento dalla nuova comunicazione di irregolarità e procedere al pagamento della minore somma utilizzando lo stesso codice tributo e lo stesso codice atto entro i prescritti 30 giorni*".

La **circolare n. 27/E** ci aveva avvisato che le **procedure informatiche del controllo automatizzato** dei versamenti **non** erano state ancora **adeguate**, ma nel contempo aveva indicato che gli **stessi Uffici** avrebbero provveduto a **variare i codici tributo** e a **suddividere** gli importi versati a titolo di imposta, interessi e sanzioni "*in modo da determinare l'importo da versare sulla base della percentuale di completamento*".

Non ci resta quindi che sperare che **tutti gli Uffici** si adeguino quanto prima a questo indirizzo.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### **Le bollicine dei Cimbri**

di Chicco Rossi

Oggi andremo nella **terra dei Cimbri**, alla scoperta di luoghi preistorici, antiche abbazie, assaporando il profumo dell'autunno, degustando **piatti semplici ma schietti e genuini** (in barba alla tanto decantata *nouvelle cuisine*, ma non è il grande Cracco che ha affermato che in un frigorifero non devono mai mancare formaggio e salame?) sorseggiando **bollicine nostrane**.

Ma prima di tutto, **chi erano questi Cimbri?**

I Cimbri erano una **tribù germanica o celtica**, che verso la fine del **II secolo a.C.** decise di **invadere l'impero romano** assieme ai Teutoni e agli Ambronii; in seguito, dalla **Baviera** o dal **Tirolo**, i Cimbri scesero alla ricerca di **climi più miti** e si **stanziarono**, intorno al 1287, su concessione del vescovo di Verona Bartolomeo della Scala, sui **Monti Lessini veronesi**, terra di **sportivi** (basti pensare ai campioni olimpici Paola Pezzo e Bubu Valbusa, a Damiano Cunego ed a Damiano Tommasi).

Il nostro itinerario inizia la mattina presto dal **Ponte di Veja**, il **ponte naturale più lungo di Europa** con la sua arcata di circa **40 metri**: la tradizione popolare tramanda che è da questo ponte che **Dante Alighieri**, esiliato a Verona e ospite di Cangrande della Scala, **si ispirò per le "Malebolge"**: “*Luogo è in inferno detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che dintorno il volge.*”, tant’è vero che il monumentale castagno che si erge nelle immediate vicinanze tuttora è detto il “Castagno di Dante”.

Proseguiamo il nostro tragitto verso **Badia Calavena**, paese situato nella Val d’Illasi dove, sorseggiando un buon caffè, incantati dalle **rappresentazioni sacre** che si trovano dipinte sui muri delle case: con simili ispirazioni, la nostra prima meta non può che essere **l’abbazia benedettina**, dove è possibile ritrovare **la serenità e la pace** che furono ispirazione per il famoso “*ora et labora*” che, purtroppo, troppo spesso viene dimenticato.

Uscendo dal paese e passando per la **contrada di Sant’Andrea** ci imbattiamo in una **stranissima scultura**, o per meglio dire monumento: una lumaca? No, un **bogone**: infatti, qui, ogni anno, il **30 novembre** (se cade di **domenica** o la successiva in caso contrario) si svolge la **“fiera dei Bogoni”** nel medesimo luogo e con le stesse modalità di una volta. E allora, per gli amanti delle lumache (i francesi come al solito si vendono meglio: *escargot*) sotto con un buon **antipastino di polenta e bogoni** annaffiato da un **generoso calice di Monti Lessini Durello spumante**: è un spumante metodo classico dal colore giallo paglierino con *perlage* fine e

deciso, il profumo è fragrante di fiori bianchi e pane tostato con sentori di miele; piacevolmente persistente.

Pronti e via, perché il tempo è tiranno e il percorso che dobbiamo fare è, sembrerà strano, un cerchio quasi perfetto, tutto perché la nostra destinazione intermedia è **Vestenanova** o più precisamente **Bolca**.

Stiamo passando **dalla Val d'Illasi all'alta Val d'Alpone**. La zona di Bolca, il cui nome deriva dal latino “bubulca” nel tredicesimo secolo fu conquistata da Mastino I° della Scala, che sconfisse Ludovico da San Bonifacio nell’ambito delle guerre tra Guelfi e Ghibellini (1269-1270) e quindi annessa ai territori del **comune di Verona**, per diventare comune autonomo nel 1326 a seguito di un editto di Cangrande della Scala.

Come anticipato, questo “signore” era grande amico di Dante Alighieri, amicizia sorta quando nel 1304, a seguito dell’esilio forzato da Firenze, il padre linguistico di tutti noi da Firenze trovò accoglienza presso il padre di Cangrande, Bartolomeo della Scala, ma questa è un’altra storia che primo o poi racconteremo perché ha a che fare con il nettare divino.

Bolca è conosciuta in tutto il mondo per i **fossili (piante e pesci)** dell’Era Terziaria (Eocene Medio, circa 50 milioni di anni) riportati alla luce in diverse località. Nell’ultimo mezzo millennio, questi esemplari hanno **arricchito i musei di scienze naturali** di città quali Parigi, Londra, Vienna, Monaco di Baviera, Budapest, Edimburgo, Dublino, Zurigo, New York, Washington, nonché collezioni private.

Dopo una veloce visita al **museo**, riprendiamo il cammino con destinazione finale il **caseificio “La Casara” a Roncà**.

Per chi fosse allergico ai latticini consigliamo di deviare verso Tregnago e fermarsi in un paesino, **Cogollo**. Il paese è un **antico borgo** che sorgeva ai piedi di un castello di cui ormai non vi è quasi più traccia, ma la sosta serve per fare un po’ di *shopping*: infatti, Cogollo è la **patria del ferro battuto** (vi è anche un museo tematico).

Ma noi *gourmet* allergici al colesterolo, andiamo a fare un’esperienza unica in questo **caseificio quasi centenario** che è sinonimo (ma non solo) di **Monte veronese**, tipico **formaggio** dei Monti Lessini, presente nelle varie stagionature, a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino crudo, salato a secco o in salamoia e **presidio Slow food**. Tuttavia, Casara vuol dire anche **formaggi di capra**, sicuramente più *light* ma non per questo meno saporiti (i preferiti di Chicco Rossi).

A dire il vero, prima di assaggiare questi sublimi formaggi, sorseggiando un **interessante Monti Lessini Durello passito**, vino dal colore giallo dorato scuro, con riflessi ambrati, all’olfatto ampio e aperto, intenso e fruttato, con note di pesca sciropata, miele e noce di cocco, non siamo riusciti a resistere a una bella **fetta di polenta “brustolà”**, come dicono qui, accompagnata dalla **sopressa a Brenton** il cui nome deriva dai maiali utilizzati, autoctoni e

“pesanti” (almeno 200 chili).

E a questo punto, esausti ma pieni di ricordi, non resta che prendere la **via del ritorno** a meno che qualche cuor di leone non voglia chiudere la giornata assaporando un piatto di **tagliolini fatti in casa con il tartufo nero** o un sempre spettacolare piatto di **gnocchi di malga** (per i sostenitori delle tradizioni “*gnochi sbatui*”).

A voi la scelta...